



## Determinazione del Direttore del Servizio del Personale n° 348 del 12 GIU. 2012

Oggetto: congedo retribuito ex Legge n. 53/2000 D. Lgs. 151/2001 – Coll. Prof. San. Infermiere Caria Patrizia

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 12 GIU. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### Il Direttore del Servizio

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Visto** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 175 del 16/11/2009, con la quale il D.G. ha attribuito al Dott. Alfredo Pergola l'incarico di Direttore della S.C. Servizio del Personale;
- Vista** la richiesta prot. n. 2273/2012 della dipendente Caria Patrizia, Coll. Prof. San. Infermiere a tempo indeterminato presso la S. C. Oculistica, tendente ad ottenere il beneficio del congedo retribuito per l'assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità, per i seguenti periodi: dal 11/06/2012 al 30/06/2012, dal 01/07/2012 al 31/07/2012, 1 – 2 – 3 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30/08/2012, dal 01/09/2012 al 19/09/2012, come da copia allegata;
- Acquisita** la Legge n.53/2000;
- Recepito** l'art.42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001;
- Atteso** che il congedo di cui si tratta è un beneficio, riconosciuto a particolari lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, non soggetto a nessun vincolo limitativo del diritto;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di concedere alla dipendente Caria Patrizia il beneficio del congedo retribuito per l'assistenza al figlio convivente, con handicap in situazione di gravità, per i seguenti periodi: dal 11/06/2012 al 30/06/2012, dal 01/07/2012 al 31/07/2012, 1 – 2 – 3 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30/08/2012, dal 01/09/2012 al 19/09/2012;
2. per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, specificando comunque che sia l'indennità che la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo di € € 44.276,33 in ragione di anno e rivalutato su base annua.